

Nella questione di diritto, io dovetti concludere in senso opposto. L'onorevole Bergamasco ha letto testè la decisione del mio onorevole predecessore, del nostro carissimo Angelo Majorana: quella decisione aveva il carattere quasi d'una transazione, liquidava, cioè, gli utili spettanti alla Cassa depositi e prestiti pel 1906, in una data somma, facendo ragione alle domande della Commissione di vigilanza; ma soggiungeva non potersi adottare lo stesso criterio per il 1905. Ora io, per un doppio ordine di ragioni, non ho potuto discostarmi da siffatta decisione. Per un doppio ordine di ragioni: per ragioni di merito e per una ragione d'ordine pregiudiziale: essendo sempre, per me, un dovere imprescindibile lo spirito di continuità nelle amministrazioni, il non disfare oggi quello che già è stato fatto e compiuto.

L'onorevole Bergamasco non sarà soddisfatto da quanto ho detto fin qui; ma adesso viene la parte buona.

Io ho studiato la questione sotto un altro profilo; ho considerato che, per l'operazione della conversione della rendita, si ebbe la cooperazione di molti istituti, che tennero a disposizione del tesoro grossi capitali, coi quali fronteggiare eventuali richieste di restituzione da parte di detentori della rendita. A codesti istituti fu data la corresponsione di una provvigione del mezzo per cento, sui capitali vincolati all'uopo. Ora a me è parso che, se tale provvigione è stata ritenuta equa, e fu corrisposta agli altri istituti, non vi fosse ragione di non usare lo stesso trattamento alla Cassa depositi e prestiti, che ha reso identico servizio, e di riflesso, alla Cassa nazionale di previdenza degli operai, compartecipe negli utili per sette decimi. Applicando questo criterio, corrispondendo il mezzo per cento sulle somme di spettanza della Cassa che si tennero giacenti allo scopo indicato, la sua ragione di credito non ammonta alla somma di 540,000 lire, indicata dall'onorevole Bergamasco, bensì a quella di 400 mila o poco più.

In questo senso ho preso la mia determinazione, ed ho anche già firmato il decreto che liquida a favore della Cassa la somma di 402,962.19.

Ed ora parmi di aver ragione di concludere, come ho cominciato: che l'onorevole Bergamasco deve dichiararsi soddisfatto.

BERGAMASCO. Chiedo di parlare.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bergamasco.

BERGAMASCO. Mi compiaccio di prendere atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro, e di ringraziarlo a nome mio ed a nome di tutti i firmatari della mozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

FERRERO DI CAMBIANO. Unisco a quelli dell'onorevole Bergamasco i ringraziamenti miei per quello che l'onorevole ministro del tesoro ha fatto a favore della Cassa nazionale di previdenza, di cui io sono presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bergamasco, ritira la mozione?

BERGAMASCO. La ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli con l'intesa che si riterranno approvati quelli sui quali non sorgeranno osservazioni.

Titolo I. *Spesa ordinaria* — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti perpetui* — Capitolo 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*, lire 303,803,868.64.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,802,654.22.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (*Spesa obbligatoria*), lire 32,481,217.17.

Capitolo 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 32,978,645.19.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*) lire 1,080,796.30

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 987,626.78.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spesa obbligatoria*), lire 94,171.46.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori* di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3<sup>a</sup> (*Spesa obbligatoria*), lire 593,245.66.

*Debiti redimibili*. — Capitolo 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran libro — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 8,620,634.01.